II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1983
relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(Pratica n. IV(27.492 — Accordo di esposizione SMM & T)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(83/666/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

vista la domanda di attestazione negativa e la notifica, presentate il 25 giugno 1973 dalla Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd (SMM & T) di Londra e riguardanti un accordo tipo di esposizione concluso fra i membri firmatari e concernente la presentazione di autoveicoli, containers e di altri prodotti del settore dell'automobile, alle esposizioni organizzate nel Regno Unito, in particolare le regole che disciplinano la partecipazione diretta e indiretta di espositori a tali manifestazioni;

vista la pubblicazione (2) del riassunto delle norme dell'accordo di esposizione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del citato regolamento,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

(1) La SMM & T, fondata nel 1902, è la principale associazione di categoria dell'industria automobilistica nel Regno Unito. Tutti i produttori, importatori e distributori inglesi, possono essere membri dell'associazione. In realtà i membri rappresentano la stragrande maggioranza delle vendite dei prodotti dell'industria automobilistica del Regno Unito.

(2) L'associazione si propone fra l'altro di incoraggiare e promuovere gli interessi dell'industria automobilistica nel Regno Unito e all'estero. Uno dei compiti per cui l'associazione è stata creata è di organizzare, tenere e promuovere lo svolgimento di saloni, esposizioni, competizioni, gare e prove dei prodotti dell'industria automobilistica, nonché di fornire la sua assistenza a queste manifestazioni.

La domanda di attestazione negativa e la notifica presentate dalla SMM & T riguardano esclusivamente questo compito specifico ed ogni misura adottata per la sua realizzazione.

(3) L'associazione è organizzata in varie sezioni, in base alle varie attività (fabbricanti di autoveicoli e concessionari di vendita, fabbricanti

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. C 216 del 23. 8. 1980, pag. 2.

di container, ecc.). Ogni sezione è diretta da un comitato.

Gli organi responsabili dell'associazione sono il consiglio, che è l'autorità suprema e ne elegge i membri, il comitato esecutivo, che stabilisce la politica generale dell'associazione e la sua attività esterna, ed infine il comitato di gestione (General Purposes Committee) responsabile fra l'altro dell'applicazione della politica dell'associazione in materia di esposizioni.

(4) La SMM & T organizza ogni anno in tutto il Regno Unito un gran numero di esposizioni e di saloni dell'automobile; alcune di queste esposizioni hanno carattere generale e presentano vari tipi di prodotti dell'industria automobilistica; altre, più specializzate, sono dedicate ad un settore particolare, come quello dei container, delle roulotte e dei rimorchi o degli accessori e componenti.

La più importante delle esposizioni organizzate dalla SMM & T è l'International Motor Show (Salone internazionale dell'automobile), che si svolge negli anni pari a Birmingham, al Centro nazionale delle esposizioni. Fino al 1976 questa manifestazione aveva luogo annualmente a Earls Court, a Londra, nel mese di ottobre. Il primo salone automobilistico internazionale organizzato a Birmingham si è svolto nell'ottobre del 1978.

(5) L'accordo di esposizione nella versione che è stata notificata alla Commissione nel 1973 è stato stipulato dai membri firmatari dell'associazione. Si tratta di un accordo permanente anche se formalmente viene rinnovato ogni due anni. I membri dell'associazione non avevano alcun obbligo formale di sottoscrivere l'accordo di esposizione. Potevano partecipare a tale accordo i fabbricanti e i concessionari di autoveicoli, di container e di altri prodotti dell'industria automobilistica, nonché i grossisti di questi prodotti, ma non i semplici rivenditori. Il contenuto essenziale di questo accordo può riassumersi come segue:

— i membri firmatari non possono, senza il consenso o l'approvazione dell'associazione, esporre o collaborare alla presentazione di autoveicoli, container o prodotti dell'industria automobilistica, a qualsiasi esposizione avente luogo nel Regno Unito che non sia organizzata dall'associazione;

— l'approvazione dell'associazione è altresì necessaria per partecipare a qualsiasi competizione, corsa o confronto organizzato nel Regno Unito o per divulgarne i risultati;

— l'associazione pratica ai membri firmatari, per l'assegnazione degli spazi nelle esposizioni da essa organizzate, una tariffa preferenziale che deve essere inferiore a quella applicabile ai non firmatari;

— in caso di infrazione all'accordo di esposizione, i membri firmatari perdono il diritto a beneficiare di tale tariffa preferenziale e possono, a discrezione dell'associazione, essere anche esclusi dalle esposizioni da esse organizzate;

— ogni questione o controversia relativa all'interpretazione e agli effetti dell'accordo di esposizione è sottoposta in prima istanza al comitato di gestione e, in appello, al consiglio dell'associazione. La decisione del consiglio è definitiva e inappellabile.

(6) Ogni anno la SMM & T prepara un elenco delle esposizioni e fiere generali e specializzate alle quali possono partecipare sia i membri firmatari, sia solo quelli facenti parte di determinate sezioni dell'associazione. Il comitato della sezione di cui trattasi può concedere, su richiesta, l'autorizzazione a partecipare a manifestazioni particolari, salva la successiva approvazione del comitato di gestione dell'associazione.

(7) Nell'agosto 1979, un altro organizzatore inglese di esposizioni, Earls Court and Olympia Ltd e la sua filiale Fernston Ltd (in appresso denominati Earls Court), si sono rivolti alla Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17. Nella sua istanza, Earls Court sosteneva che l'accordo di esposizione di SMM & T, come era applicato dall'associazione e dai suoi membri, violava le disposizioni degli articoli 85 e 86 del trattato CEE.

(8) Quando SMM & T trasferì il Salone internazionale dell'auto a Birmingham, Earls Court decise di organizzare a Londra, nel mese di ottobre degli anni in cui non si svolgeva il Salone, una mostra dell'automobile di portata più limitata. Fu infatti deciso di organizzare a Earls Court, nell'ottobre 1977, per la prima volta, un salone dell'automobile riservato ai soli distributori. Ai sensi dell'accordo di esposizione, la SMM & T autorizzò a partecipare a questa esposizione, conosciuta con la denominazione di «Motorfair 1977» unicamente i

rivenditori, ed escluse anche determinate sezioni dell'associazione. Questa approvazione significava che i fabbricanti e gli importatori erano autorizzati a dare il loro appoggio alla partecipazione dei loro distributori alla «Motorfair 1977»; questi ultimi avrebbero comunque potuto partecipare a questa esposizione a proprie spese, dato che non potevano sottoscrivere l'accordo di esposizione.

(9) Quando nel 1978 Earls Court chiese alla SMM & T, in base all'accordo di esposizione, l'approvazione della «Motorfair 1979», riservata ai soli rivenditori, la SMM & T oppose un rifiuto. In seguito a questo rifiuto, Earls Court dovette alla fine annullare la «Motorfair 1979» prevista per il settembre 1979, dato che il numero di rivenditori in grado di partecipare all'esposizione senza l'appoggio dei loro fabbricanti o concessionari si era talmente ridotto da togliere ogni interesse allo svolgimento della manifestazione.

(10) Dopo aver esaminato il ricorso, la Commissione invitò la SMM & T a modificare l'accordo di esposizione. Ottemperando a tale richiesta, la SMM & T ha sensibilmente modificato l'accordo, la cui nuova versione può riassumersi come segue:

— negli anni in cui la SMM & T organizza esposizioni internazionali di veicoli a motore, i membri dell'associazione possono partecipare direttamente o indirettamente, per la presentazione di prodotti dell'industria automobilistica nel Regno Unito, ad esposizioni che non siano organizzate dalla SMM & T solo nei limiti ammessi dalle sezioni competenti dall'associazione, le quali potranno ammettere tale partecipazione soltanto nei casi e nella misura in cui non minaccino di ridurre l'interesse delle esposizioni internazionali organizzate dalla SMM & T nello stesso anno;

— negli anni in cui la SMM & T non organizza esposizioni internazionali di autoveicoli, i suoi membri sono liberi di partecipare direttamente o indirettamente, senza alcuna restrizione, alle esposizioni non organizzate dall'associazione;

— i firmatari dell'accordo di esposizione hanno precedenza sugli altri richiedenti nell'assegnazione degli spazi in tutte le esposizioni internazionali di veicoli a motore organizzate dalla SMM & T, e beneficiano anche di una tariffa più favorevole (– 25 % circa) per detti spazi; i benefici di tale disposizione decadranno in caso di infrazione alle norme dell'accordo;

— ogni questione o controversia relativa all'interpretazione e agli effetti dell'accordo di esposizione sarà, su richiesta di ogni parte interessata, sottoposta al giudizio di un arbitro indipendente.

(11) In seguito alle modifiche apportate dalla SMM & T all'accordo di esposizione, Earls Court ritirò la sua denuncia.

(12) Al momento di modificare l'accordo di esposizione la SMM & T aveva in un primo tempo proposto d'inserire una restrizione alla partecipazione dei membri firmatari alle esposizioni suscettibili di avere un'importanza di portata nazionale, che si tengono negli anni in cui la SMM & T non organizza delle esposizioni automobilistiche d'interesse internazionale. A seguito dei colloqui avuti dalla SMM & T con i servizi della Commissione, questa clausola è stata abbandonata.

(13) La Commissione non ha ricevuto osservazioni di terzi in esito alla pubblicazione effettuata conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

(14) L'accordo di esposizione è un accordo fra imprese da un lato e un'associazione di imprese dall'altro. Tutte le misure e decisioni adottate dalla SMM & T in applicazione dell'accordo di esposizione costituiscono decisioni di un'associazione di imprese.

L'accordo di esposizione nella sua forma attuale ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune nei seguenti modi:

i) la concorrenza fra i fabbricanti e gli importatori di prodotti dell'industria automobilistica, firmatari dell'accordo di esposizione, e fra i loro distributori, è ristretta o alterata a causa degli impedimenti o delle difficoltà che essi incontrano, negli anni in cui la SMM & T organizza esposizioni internazionali, nel presentare i loro prodotti ai professionisti o al grande pubblico, in concorrenza reciproca, nelle esposizioni che non siano organizzate dalla SMM & T o nelle quali l'associazione non ammetta la loro partecipazione;

ii) la concorrenza fra gli organizzatori di esposizioni dedicate ai prodotti dell'industria automobilistica è ristretta o alterata a causa degli impedimenti o delle difficoltà che essi incontrano nell'ottenere la partecipazione dei fabbricanti, degli importatori e praticamente anche dei rivenditori, negli anni in cui la SMM & T organizza un'esposizione internazionale nel Regno Unito.

(15) Queste restrizioni di concorrenza possono incidere sul commercio fra Stati membri nel seguente modo:

i) negli anni in cui la SMM & T organizza esposizioni internazionali, agli importatori di prodotti dell'industria automobilistica firmatari dell'accordo di esposizione si impedisce, in tutto o in parte, di presentare i prodotti dell'industria automobilistica fabbricati in altri Stati membri alle esposizioni nel Regno Unito che non siano state organizzate o approvate dalla SMM & T. Ciò può avere la conseguenza di limitare o di rendere incompleta la gamma dei prodotti dell'industria automobilistica degli altri Stati membri presentati agli operatori o agli acquirenti nei corsi di tali esposizioni;

ii) gli altri organizzatori di esposizioni e di fiere che non siano state approvate da SMM & T sono privati della possibilità di esporre nel Regno Unito, negli anni di cui al punto i), i prodotti dell'industria automobilistica fabbricati in altri Stati membri; questo ostacolo al commercio fra gli Stati membri nel settore dei servizi offerti dagli organizzatori di esposizioni può mettere in gioco libertà di scambi fra questi Stati, in modo contrario all'obiettivo della creazione di un mercato unico per tutti questi Stati.

(16) Data l'importanza delle vendite dei prodotti dell'industria automobilistica facenti capo ai firmatari dell'accordo di esposizione, questi effetti sul commercio fra gli Stati membri non sono da considerarsi trascurabili affatto.

(17) Di conseguenza, l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo di esposizione della SMM & T.

B. **Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3**

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, dello stesso possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi decisione di un'associazione di imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva e evitando di:

a) imporre alle imprese interessate delle restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(18) In varie occasioni [1] la Commissione ha affermato che in materia di esposizioni e di fiere è sua politica ammettere gli accordi o le pratiche — come l'accordo di esposizione della SMM & T — che perseguano e realizzino razionalizzazioni e economie di costi e presentino nello stesso tempo per gli utilizzatori vantaggi che superino obiettivamente gli elementi restrittivi.

(19) L'accordo di esposizione della SMM & T presenta i seguenti vantaggi di razionalizzazione e di economie di costi:

i) le esposizioni di prodotti dell'industria automobilistica organizzate da SMM & T nel Regno Unito sono tali da assicurare, per il modo in cui sono organizzate e per la loro periodicità, la presentazione più

[1] Decisione della Commissione nei casi:
Cematex (GU n. L 227 dell'8. 10. 1971, pag. 26), rinnovata il 24 maggio 1983 (GU n. L 140 del 31. 5. 1983, pag. 27);
Unidi (GU n. L 228 del 29. 8. 1975, pag. 17);
BPICA (GU n. L 299 del 23. 11. 1977, pag. 18), rinnovata il 20 aprile 1982 (GU n. L 156 del 7. 6. 1982, pag. 16);
EMO (GU n. L 69 del 20. 3. 1969, pag. 13), rinnovata il 7 dicembre 1978 (GU n. L 11 del 17. 1. 1979, pag. 16).

efficace e prestigiosa della gamma la più ampia possibile di prodotti dell'industria automobilistica ai clienti potenziali, al grande pubblico e ai mass media;

ii) i costi sostenuti dai fabbricanti e dagli importatori per la loro partecipazione ad esposizioni di autoveicoli nel Regno Unito sono ridotti in quanto devono limitare le loro partecipazioni a delle esposizioni che sono le più complete quanto alla gamma dei prodotti esposti e le più efficaci sotto il profilo della commercializzazione.

Si può pertanto concludere che l'accordo di esposizione contribuisce a migliorare la distribuzione dei prodotti dell'industria automobilistica nel Regno Unito, nonché a promuovere il progresso economico.

(20) Gli utilizzatori beneficeranno di un'equa parte di questo miglioramento della distribuzione e del progresso economico. Infatti, la concentrazione periodica delle esposizioni organizzate dalla SMM & T permette agli utilizzatori d'avere un panorama completo della gamma dei prodotti offerti sul mercato e d'orientarsi meglio, prima di fare le loro scelte, senza dover andare da un'esposizione all'altra per vedere tutti i prodotti in vendita.

(21) Le restrizioni imposte ai produttori e agli importatori, ossia il divieto di partecipare alle esposizioni suscettibili di ridurre l'interesse delle esposizioni internazionali organizzate dalla SMM & T, possono essere giudicate indispensabili per la realizzazione dei vantaggi costituiti dalla razionalizzazione della presentazione dei prodotti dell'industria automobilistica in occasione di queste manifestazioni.

(22) L'accordo di esposizione non limita la concorrenza né fra i fabbricanti e gli importatori di prodotti dell'industria automobilistica nel Regno Unito, né fra gli organizzatori di esposizioni alle quali questi prodotti sono o potrebbero essere presentati.

La partecipazione alle esposizioni non rappresenta l'unico modo per i fabbricanti e importatori di richiamare sui loro prodotti l'attenzione degli operatori o di altri clienti potenziali. A tal fine essi dispongono anche di tutti i mass media. Va inoltre osservato a tale riguardo che i loro rivenditori, oltre ad avere contatti quotidiani diretti con la maggior parte dei clienti potenziali, restano liberi di partecipare a tutte le esposizioni o fiere di loro scelta, e che le loro attività di promozione contribuiranno in definitiva a mantenere un elevato livello di concorrenza fra i fabbricanti e fra gli importatori.

Per quanto riguarda la concorrenza fra gli organizzatori di esposizioni, l'accordo di esposizione avrà su di essa un'incidenza soltanto limitata. Ogni organizzatore è libero di organizzare le esportazioni che vuole negli anni in cui non si tengano esposizioni organizzate dalla SMM & T. Negli anni in cui la SMM & T organizza le proprie esposizioni internazionali, soltanto agli organizzatori di esposizioni che rischiano di ridurre l'impatto delle manifestazioni internazionali della SMM & T sarà impedito di ottenere la partecipazione dei fabbricanti e degli importatori. Va inoltre ricordato, nel medesimo contesto, che i rivenditori restano liberi di partecipare per proprio conto a tutte le esposizioni, in qualsiasi momento lo desiderino, ma senza poter contare, negli anni in cui la SMM & T organizza le proprie esposizioni internazionali, sull'appoggio economico dei firmatari dell'accordo.

(23) Essendo dunque soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, l'accordo di esposizione della SMM & T attualmente in vigore può beneficiare di una decisione di esenzione.

C. **Applicabilità degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento n. 17**

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, la decisione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato è rilasciata per un periodo determinato e può essere sottoposta a condizioni e oneri. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dello stesso regolamento, la Commissione deve assicurarsi che continuino a ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.

(24) L'accordo di esposizione che la SMM & T ha applicato da molto prima del 1° gennaio 1973, data in cui il Regno Unito ha aderito alla Comunità economica europea, è stato notificato alla Commissione il 25 giugno 1973.

Tuttavia, è soltanto nel 1977, quando l'accordo di esposizione ha inciso sulla «Motorfair 1977» organizzato da Earls Court e nel 1979, quando l'applicazione dell'accordo di esposizione da parte di SMM & T ha determinato l'annullamento della «Motorfair 1979», che gli elementi restrittivi dell'accordo di esposizione nella sua forma iniziale hanno manifestato tutti i loro effetti e hanno dato luogo ad una denuncia, cui ha fatto seguito l'azione della Commissione.

(25) In seguito all'intervento della Commissione, la SMM & T ha modificato, in piena collaborazione con essa, l'accordo di esposizione per renderlo conforme alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3. La Commissione intende pertanto applicare l'articolo 7 del regolamento n. 17 e dichiarare le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, inapplicabili all'accordo di esposizione notificato, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1973 e il 1° luglio 1980, data alla quale l'accordo di esposizione modificato è stato per la prima volta sottoposto alla Commissione.

(26) Nello stabilire la durata della propria decisione, conformemente all'articolo 8 del regolamento n. 17, la Commissione deve tener conto delle caratteristiche e delle esigenze proprie dell'industria automobilistica, nonché della frequenza delle manifestazioni coperte dall'accordo di esposizione. Appare pertanto opportuno concedere l'esenzione per il periodo compreso fra il 1° luglio 1980 e il 31 dicembre 1994.

(27) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, la decisione può essere sottoposta ad obblighi che consentano alla Commissione di accertare, durante il periodo di esenzione, che continuano a ricorrere le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.

La SMM & T dovrà pertanto informare immediatamente la Commissione di tutte le modifiche apportate all'accordo di esposizione e di tutti i cambiamenti intervenuti nella sua applicazione pratica.

Inoltre, la SMM & T informerà immediatamente la Commissione di tutti i casi in cui essa rifiuti, in base all'accordo di esposizione, di approvare un'esposizione di veicoli a motore organizzata nel Regno Unito da altri organizzatori.

Infine, la SMM & T presenterà ogni anno alla Commissione, entro la fine di gennaio, un calendario delle esposizioni internazionali di autoveicoli da essa organizzate nel Regno Unito nel corso dell'anno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE sono dichiarate inapplicabili all'accordo di esposizione della SMM & T, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3. La presente decisione ha effetto dal 1° luglio 1980 e resterà in vigore sino al 31 dicembre 1994.

Articolo 2

Il divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile all'accordo di esposizione della SMM & T per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1973 e il 30 giugno 1980, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 17.

Articolo 3

La decisione di cui all'articolo 1 è sottoposta ai seguenti obblighi:

— la SMM & T informerà immediatamente la Commissione di tutte le modifiche apportate all'accordo di esposizione e di tutti i cambiamenti intervenuti nella sua applicazione pratica;

— la SMM & T informerà immediatamente la Commissione di tutti i casi in cui essa rifiuterà, in base all'accordo di esposizione, di approvare un'esposizione di autoveicoli organizzata nel Regno Unito da altri organizzatori;

— ogni anno, entro la fine di gennaio, la SMM & T presenterà alla Commissione il calendario annuale delle sue esposizioni internazionali di veicoli a motore.

Articolo 4

La Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd (Forbes House, Halkin Street, London SW1X 7DS) e tutti i firmatari dell'accordo di esposizione, ai quali la SMM & T è tenuta a trasmetterla, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1983.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione